



Titolo

Corte federale d'appello – art. 101, comma 3, CGS - prove - nuovi documenti – ammissibilità – condizioni e limiti – conseguenze

Descrizione

Secondo l'orientamento della Corte federale (I Sezione n. 62/2019–2020), la disposizione di cui all'art. 101 CGS (ma il ragionamento vale inevitabilmente anche per l'art. 115, comma 3, CGS) *“deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell'insussistenza del presupposto per l'irrogazione delle sanzioni. Né, d'altra parte, [...] le ragioni addotte dal reclamante sono riconducibili a fatti non imputabili [...], ovvero a causa di forza maggiore”*.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 115/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, CGS; art. 115, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 115 CFA del 21 giugno 2021 (Sig. De Simone Maurizio)